

N. R.G. 53/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di BASILI LAURA

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, il debitore BASILI LAURA ha proposto domanda di ammissione al concordato minore.

2. Con decreto in pari data, il giudice evidenziava una serie di criticità, concedendo termine per modificare/integrare la domanda ovvero per valutare se abbandonare la procedura.

In particolare, si evidenziava:

- il ricorso sembra non tener conto del fatto che l'imprenditore individuale risponde sempre e comunque con tutti i suoi beni delle obbligazioni assunte nel corso della sua vita, il che comporta che non appare possibile ristrutturare solo una parte dei debiti (relativi ad una particolare attività imprenditoriale) e non il resto.

Non pare che siano indicati debiti che si riferiscono all'attuale attività di impresa individuale svolta dalla ricorrente.

- Da tale premessa consegue, tra l'altro, che appare errata la prospettazione del concordato come liquidatorio, visto che la ricorrente proseguirà l'attività imprenditoriale e con i flussi relativi da tale attività si pagheranno creditori pregressi.

- Dalla lettura del ricorso e della relazione, non è dato comprendere se nella stima (assai sintetica) del presumibile valore di realizzo dell'azienda siano stati considerati o meno eventuali crediti esistenti, il che mina l'attendibilità del necessario confronto con l'attività liquidatoria.

- Ancora, nella relazione dell'OCC non si rinviene l'attestazione ex art. 75 c. 2 CCII, che è necessaria prevedendo la proposta la falcidia del creditore privilegiato.



3. In data 7 giugno 2024, la debitrice, presa contezza delle criticità rilevate, chiedeva che la domanda di concordato minore fosse convertita in domanda di liquidazione giudiziale e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.

4. Ritiene il Tribunale, preliminarmente, che l'istanza di "conversione", pur non rientrando, a stretto rigore, nel perimetro applicativo dell'art. 83 C.C.I.I., che riguarda casi di conversione "coatta", su istanza di soggetti diversi dal debitore, possa essere interpretata come rinuncia alla domanda di concordato minore e contestuale proposizione di domanda di apertura della liquidazione controllata, per la quale non appaiono sussistere ostacoli interpretativi, e comunque assimilata alla domanda subordinata di apertura di liquidazione controllata, senz'altro ammissibile.

5. Nel merito, è stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. Diletta Barilli sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

6. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.

7. Risulta provato (e attestato dall'OCC) il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d).

8. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,
- la ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di oltre 300.000 euro principalmente con l'Erario, esercita una piccolissima impresa che negli ultimi anni ha prodotto un reddito mensile netto di circa 2.000 (l'ultimo anno € 1.800).

La ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria, che necessiterebbe il pagamento di una rata annuale di € 34.000 circa.

9. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

10. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Diletta Barilli.



7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

P.Q.M.

Respinta la domanda (rinunciata) di apertura del concordato minore, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **BASILIA LAURA, c.f.** .

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore la dott. Diletta Barilli, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;



5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori

e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese;

h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 11/06/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

